

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

“RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) e E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI EX PARTECIPATA ECOISOLA”

Il giorno 7 del mese di MARZO dell'anno duemiladiciannove,

IL REVISORE UNICO

del Conto del Comune di Ponte San Pietro – dott.ssa Antonella D'Aniello

Richiesto il parere di cui sopra:

Vista la proposta di deliberazione consiliare ricevuta via pec in data 15-02-2019 ad oggetto :
RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) ed E) DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO NEI CONFRONTI DI EX PARTECIPATA ECOISOLA

Richiamato:

- l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;

Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento Comunale di contabilità;

Vista la proposta di delibera consiliare ricevuta in data 15-02-2019 afferente il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da rapporti economici con la ex partecipata ECOISOLA srl, in cui il Comune viene chiamato a riconoscere spese legali, di perizie e di arbitrato per l'importo totale di € 4.472,58;

Vista la documentazione integrativa ricevuta dall'Ente in data 01-03-2019 su specifica richiesta inviata all'Ente in data 27-02-2019 ai fini istruttori;

RILEVATO CHE il credito di Ecoisola srl nei confronti del Comune di Ponte San Pietro, già risultava dalla Certificazione Crediti/Debiti 2017 del 13 marzo 2018 prot.n.6654, a firma del legale rappresentante della società e del revisore unico, quantificato complessivamente in euro 4.472,58 così distinto:

a) Anno 2012 quota parte rimborso perizia estimativa (dott. Arzilli) € 334,36=

b) Anno 2014 quota parte rimborso spese legali sentenza

n.1052/14 Corte d'Appello di Brescia € 1.345,49=

c) Anno 2016 quota parte saldo Collegio arbitrale € 2.792,73=

CONSIDERATO CHE:

- La tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall'art.194 comma 1 lett. a) ed e) del Tuel, come sotto specificato:

- "Acquisizione beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza" (art. 194 c. 1 lett. e), relativamente al debito derivante dal conferimento di un incarico al dott. Ivan Arzilli per la redazione di una perizia di stima asseverata per la valorizzazione del capitale economico della società Ecoisola s.r.l. in vista della cessione delle quote sociali da parte degli enti recedenti, per € 334,36=.

- "Sentenza esecutiva" (art. 194 c. 1 lett. a) relativamente ai debiti derivanti rispettivamente dal pagamento delle spese legali, come da sentenza n. 1052/14 Corte d'Appello Brescia per € 1.345,49= e dal rimborso della quota parte saldo Collegio arbitrale per € 2.792,73= a seguito di soccombenza nel giudizio arbitrale.

CONSIDERATO ALTRESI' che la proposta di delibera prevede Di finanziare la spesa mediante l'istituto della "compensazione legale" – giusta deliberazione della Corte dei Conti per la Lombardia numero 251/2017/PAR – tra il debito (€ 4.472,58=) ed il credito (€ 68.381,00=) derivante dal valore di partecipazione da riconoscere da parte della società a seguito del procedimento di recesso concluso.",

RITENUTO che l'istituto della compensazione citato consente solo la compensazione legale non anche la compensazione contabile delle partite che opererebbe in violazione principio generale di integrità, così ribadito dal dlgs 118/11:

"4. Principio della integrita'. Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio."

IL REVISORE



ESPRIME


limitatamente alle proprie competenze,

PARERE NON FAVOREVOLE relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio, pur riconoscendo la legittimità del riconoscimento del debito.

Ponte San Pietro, 07.03.2019

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Dott.sa Antonella D'Aniello

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.